



**COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL
DI SAMBRO**
(Provincia di Bologna)

Via Roma, 39 – 40048 S.BENEDETTO VAL DI SAMBRO (BO) – Tel. 0534/95026 – fax
0534/95595

PEC: comune.sanbenedettovaldisambro@cert.provincia.bo.it

**REGOLAMENTO
DELLE FIERE E
DELLE FIERE STRAORDINARIE**

**Approvato con deliberazione C.C. n. 92 del 29.11.2001
Modificato con deliberazione C.C. n. 41 del 13.04.2007
Modificato con deliberazione C.C. n. 41 del 31.07.2015**

SEZIONE I
DISCIPLINA GENERALE DELLE FIERE
CAPO I

ART. 1

CLASSIFICAZIONE DELLE FIERE

1. Le fiere sono classificate sulla base delle definizioni di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 12 del 1999, così come ulteriormente specificate al comma 2.

2. Le fiere sono classificate:

a) fiere ordinarie, quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il 2 per cento dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche;

b) fiere a merceologia esclusiva, quando tutti i posteggi sono organizzati:

1) per settore merceologici;

2) per specializzazioni merceologiche;

3) per settori e per specializzazioni merceologiche;

c) fiere straordinarie, quando non è previsto, all'atto della loro istituzione, che si svolgano per un numero di edizioni complessivamente superiore a due e con le stesse modalità;

3. In caso di superamento del numero di edizioni di cui al comma 2, lett. c), si applicano integralmente, a partire dalla terza edizione, le disposizioni che regolano le fiere in via ordinaria.

4. Agli effetti di cui al comma 2, si intendono:

a) Per settori merceologici, i settori alimentari e non alimentari;

b) Per specializzazioni merceologiche, le segmentazioni merceologiche interne ai settori di cui alla precedente lettera a).

ART. 2

DISCIPLINA DELLE FIERE STRAORDINARIE

1. Nelle fiere straordinarie, l'assegnazione dei posteggi è effettuata, temporaneamente, nel rispetto dei seguenti criteri e priorità:

a) Maggior numero di presenze effettive alla fiera di che trattasi;

b) A parità del titolo precedente, maggiore anzianità di azienda documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al/i dante/i causa.

L'anzianità di azienda deve essere documentata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata ai sensi dell'art. 4 della Legge 15/68 dall'operatore interessato, il quale deve dichiarare tutti i passaggi di proprietà di cui ha conoscenza certa e di cui intende avvalersi;

c) A parità del titolo precedente, maggiore anzianità di iscrizione al R.D. riferita all'azienda o al/i dante/i causa;

d) A parità del titolo precedente, maggiore anzianità di iscrizione al R.E.C. del titolare dell'azienda, o legale rappresentante o preposto;

e) A parità del titolo precedente, per sorteggio.

2. Le presenze maturate nell'ambito delle fiere straordinarie sono considerate valide, a tutti gli effetti, ai fini dell'assegnazione del posteggio in concessione decennale, semprechè si provveda alla loro definitiva istituzione.

ART. 3

ASSEGNAZIONE POSTEGGI IN CONCESSIONE DECENNALE

1. L'assegnazione dei posteggi in concessione decennale, è effettuata sulla base dei criteri stabiliti al punto 2, lett. c) della deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n. 1368, stabilendo, in caso di parità, che siano privilegiati gli operatori con maggiore anzianità di iscrizione al R.D. riferita all'azienda o al/i dante/i causa. A parità del titolo precedente, gli operatori con maggiore anzianità di iscrizione al R.E.C. del titolare dell'azienda, o legale rappresentante o preposto. A parità del titolo precedente, per sorteggio.

2. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 1, l'anzianità di azienda deve essere documentata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata ai sensi dell'art. 4 della Legge 15/68 dall'operatore interessato, il quale deve dichiarare tutti i passaggi

3. La disponibilità di posteggi liberi è resa nota, oltrechè a mezzo di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, con avviso pubblico da esporti all'Albo Pretorio del Comune ed in ogni altro luogo pubblico utile allo scopo, in cui siano esplicitati i termini ed ogni altra eventuale modalità da osservarsi ai fini della presentazione delle domande di assegnazione.

4. Le domande presentate da operatori che fossero già titolari di un posteggio nell'ambito della stessa fiera sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito.

5. L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili:

a) Per incremento del numero dei posteggi della fiera;

b) Per istituzione di una nuova fiera;

è effettuata sulla base delle stesse disposizioni di cui al presente articolo.

6. L'assegnazione dei posteggi, a qualunque titolo effettuata, avviene:

a) Nel rispetto dei settori merceologici o delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, se determinate;

b) Previa effettuazione degli spostamenti di posteggio attuati ai fini delle miglorie di cui all'art. 13.

ART. 4

PRIMA ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI IN CONCESSIONE DECENNALE: DISCIPLINA TRANSITORIA

1. Il termine ultimo entro il quale gli operatori potranno avvalersi della facoltà prevista dal combinato disposto dell'art. 8, comma 5, della legge regionale n. 12 del 1999 e del punto 4, lett. F) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, è fissato in 180 giorni a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione con la quale è stato approvato il presente regolamento.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, si procederà, per i posteggi ancora liberi, ad attivare le normali procedure per la loro assegnazione in concessione decennale.

3. Ai fini dell'applicazione della norma prevista all'art. 8, comma 5, della legge regionale n. 12 del 1999, si considera la partecipazione alle fiere svoltesi nel periodo dal 30 giugno 1996 al 29 giugno 1999.

Art. 5

ASSEGNAZIONE SECONDO POSTEGGIO

1. Non è consentito all'operatore di detenere in concessione decennale, nella stessa fiera, più di un posteggio, fatti salvi i diritti acquisiti all'entrata in vigore della legge regionale 12/1999 e salvo il caso di assegnazione, in via temporanea, ovvero limitatamente alla singola edizione, di un secondo posteggio, quest'ultimo da assegnarsi secondo le procedure e le modalità di cui al comma 2.

2. Ai fini dell'assegnazione, in via temporanea, di un secondo posteggio, si applicano all'operatore già titolare di un posteggio in concessione decennale, gli stessi criteri validi per gli operatori non titolari di posteggio e di cui all'art. 2.

3. Agli effetti di cui al comma 2 ed in relazione alle disposizioni di cui al punto 4, lett. E) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, valgono, unicamente, le presenze effettive maturate dall'operatore in virtù dell'assegnazione del secondo posteggio.

ART. 6

ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI

1. I posteggi non ancora assegnati in concessione decennale, sono utilizzati:

- a) Per consentire la partecipazione alla fiera degli operatori non titolari di posteggio;
- b) Per l'assegnazione di un secondo posteggio agli operatori già titolari di concessione decennale per un posteggio.

2. Agli operatori non titolari di concessione decennale non è consentito di detenere, nella stessa fiera, più di due posteggi in assegnazione temporanea.

3. Si applicano, ai fini dell'assegnazione temporanea di cui al comma 1, le modalità ed i criteri stabiliti all'art. 2.

4. La graduatoria è affissa all'albo comunale almeno 10 giorni prima della data di svolgimento della fiera.

Art. 7

DOMANDE PER L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI

1. Le domande per l'assegnazione temporanea dei posteggi devono essere presentate al Comune entro il sessantesimo giorno precedente la data di inizio della fiera cui si riferiscono. Fa fede la data di spedizione della raccomandata o il protocollo del Comune, se presentata a mano.
2. Gli operatori che hanno fatto pervenire domande incomplete saranno invitati a presentare la documentazione mancante entro il termine assegnato dal Responsabile del procedimento. Le integrazioni pervenute oltre tale data non saranno prese in considerazione.
3. Sono esclusi dalla formazione della graduatoria quegli operatori che:
 - a) Non abbiano presentato copia dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 114/98 od abbiano omesso di dichiararne il possesso con apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale siano contenuti tutti gli estremi identificativi.
 - b) Per le fiere di cui all'art. 1, comma 2, lett. B), non abbiano dichiarato a quale settore merceologico e/o a quale specializzazione merceologica intendono partecipare, oppure che abbiano espresso l'opzione per due o più settori e/o specializzazioni merceologiche;
4. La mancata dimostrazione della data di iscrizione al Registro Ditte od al Registro delle Imprese comporta la collocazione dell'operatore in fondo alla graduatoria della rispettiva classe di anzianità di azienda.
5. La mancata dimostrazione della data di iscrizione al R.E.C. comporta la collocazione dell'operatore in fondo alla graduatoria della rispettiva classe di anzianità di Registro Ditte o registro Imprese.
6. E' riconosciuta al subentrante l'anzianità di presenza del dante causa solo nel caso in cui venga dimostrato, previa presentazione di documentazione probatoria, l'effettivo trasferimento, sia per acquisto sia per affitto sia qualunque altro titolo, dell'autorizzazione che ha maturato le presenze alla fiera di che trattasi.
7. E' riconosciuta al subentrante l'anzianità di Registro Ditte o Registro Imprese del dante causa solo nel caso in cui venga dimostrata, previa presentazione di documentazione probatoria, l'effettiva cessione dell'azienda con contestuale cessazione dell'attività del dante causa a favore del subentrante.

ART. 8

MODALITA' E CRITERI DI ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI

1. Agli operatori che rientrano nella graduatoria di cui all'art. 6, comma 3, viene riassegnato d'ufficio il medesimo posteggio occupato nell'edizione dell'anno precedente, salvo diversa richiesta dell'operatore medesimo per cui si procede con i criteri di cui al successivo articolo 13.
2. I posteggi che, espletata l'operazione di cui al comma 1), risultassero ancora disponibili vengono assegnati, in ordine di graduatoria, il giorno stesso di svolgimento della fiera immediatamente prima del suo inizio.

3. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro 30 minuti dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, per appello nominale a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, semprechè presente.

4. Qualora, esaurita la graduatoria di cui al comma 3, risultassero posteggi ancora vacanti, si procede all'assegnazione per appello nominale degli operatori le cui domande sono pervenute fuori termine, in ordine di data di presentazione della domanda. A parità di data di presentazione della domanda si applicano i criteri stabiliti all'art. 2.

5. Qualora, esaurita la graduatoria di cui al comma 3, risultassero ancora posti vacanti, si procede all'assegnazione per appello nominale degli operatori che, pur non avendo presentato domanda, saranno presenti alla spunta entro 30 minuti dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite, previa compilazione di una graduatoria stilata sulla base dei criteri stabiliti all'art. 2.

6. Gli operatori risultati assegnatari sulla base delle operazioni di cui al precedente comma saranno tenuti a regolarizzare la propria partecipazione con apposita domanda in bollo.

7. Gli operatori che, per comprovabili cause di forza maggiore, non partecipano alla fiera, possono ottenere, dietro motivata istanza in carta semplice, il rimborso delle somme versate quale diritto di accesso alla manifestazione.

ART. 9

GESTIONE DEL REGISTRO DELLE PRESENZE MATURATE

1. E' fatta salva la validità delle graduatorie esistenti all'entrata in vigore della legge regionale n. 12 del 1999 ed aggiornamenti successivi, compresa la possibilità di ricongiungimento delle presenze maturate su più autorizzazioni, così come consentito al punto 6, lett. C), della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999.

2. Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sulle fiere, si considera, esclusivamente, la effettiva partecipazione alla manifestazione.

3. La mancata partecipazione alle operazioni di spunta per tre anni consecutivi è considerata rinuncia a tutti gli effetti e comporta l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare e chiamata a svolgere incarichi elettivi giustificati nei modi e nei termini previsti dall'art. 13, commi 5 e 6.

L'aggiornamento della graduatoria di spunta con l'azzeramento delle presenze è effettuato al 30 giugno di ogni anno, sulla base delle mancate presenze del triennio precedente.

ART. 10

GESTIONE PRESENZE ED ASSENZE DA PARTE DEI CONCESSIONARI E/O ASSEGNATARI DI POSTEGGIO

1. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, lett. B) della legge regionale n. 12 del 1999, non si considerano le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, semprechè gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50 per cento degli operatori concessionari di posteggio nella fiera.

2. Periodi di assenza motivata da malattia, gravidanza e servizio militare, non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione e relativa concessione di posteggio, sempreché siano debitamente giustificati entro il 30° giorno dall'assenza, valendo, in caso contrario, quanto previsto al comma successivo.

3. Qualora non sia rispettato il termine di cui al comma 2, l'assenza si considera giustificata, unicamente, dalla data nella quale è prodotta la documentazione inerente.

4. L'operatore, assegnatario di posteggio a qualunque titolo, che non provveda ad occuparlo nei termini di cui all'art. 8, comma 4, che non accetti il posteggio disponibile e chiaramente adeguato alle dimensioni del suo autonegozio/banco, che vi rinunci dopo l'assegnazione, che operi la chiusura ingiustificata dello stand nella fascia oraria stabilita per la vendita, che si allontani dal posteggio prima dell'orario prefissato per la cessazione delle vendite è considerato assente, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati e quanto previsto al precedente comma 1, anche ai fini della revoca dell'autorizzazione e concessione di cui al successivo art. 11.

ART. 11 ***REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE***

Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 della legge regionale n. 12 del 1999, l'autorizzazione è revocata, contestualmente alla concessione di posteggio:

Nel caso in l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/1998.

Nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi, dalla data dell'avvenuto rilascio, salva la facoltà per il Comune di concedere una proroga, non superiore a sei mesi, per comprovata necessità dell'interessato.

Alla terza assenza nell'ambito di dieci manifestazioni consecutive.

Ai fini di cui al comma 1, lettera c), il computo inizia a far data dal rilascio dell'autorizzazione decennale e contestuale concessione di posteggio.

Sono fatte salve le disposizioni di cui al precedente art. 10.

ART. 12 ***RIASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI***

1- Si procede alla riassegnazione complessiva dei posteggi a favore degli operatori che già ne sono concessionari, nei seguenti casi:

a) Trasferimento della fiera in altra sede;

b) Trasferimento parziale della fiera, spostamento o ridimensionamento di una parte dei posteggi, qualora interessati da tali operazioni siano percentualmente superiori al 20 per cento dei posteggi complessivi della fiera.

2- Nei casi di cui al comma 1, la riassegnazione dei posteggi avviene coinvolgendo tutti gli operatori concessionari di posteggio nell'ambito della stessa fiera, sulla base della graduatoria stilata con i criteri di cui al punto 7, lett. a) e c), della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, così come ulteriormente specificati al comma 4, e stabilendo, in caso di parità, che siano privilegiati gli operatori con maggiore anzianità di iscrizione al R.D. riferita all'azienda o al/i dante/i causa. A parità del titolo precedente, gli operatori con maggiore anzianità di iscrizione al R.E.C. del titolare dell'azienda, o legale rappresentante o preposto. A parità del titolo precedente, per sorteggio.

3- Qualora il numero di posteggi oggetto di trasferimento o di ridimensionamento sia percentualmente pari od inferiore a quello previsto al comma 1, la riassegnazione dei posteggi è limitata agli operatori titolari dei posteggi direttamente interessati dal trasferimento o dal ridimensionamento dei posteggi medesimi.

4- Agli effetti dell'applicazione dei criteri richiamati al comma 2, l'anzianità di fiera e quella di attività, qualora l'azienda sia stata acquisita per subingressi successivi, è intesa in senso storico ovvero potenzialmente retrodatibile alla data di entrata in vigore dell'abrogata legge 19 maggio 1976, n. 398.

5- Gli operatori delle fiere sono ordinati:

- a) Secondo una graduatoria unica, per le fiere ordinarie totalmente sprovviste di posteggi a specializzazione merceologica;
- b) Secondo una pluralità di graduatorie ordinate per settore merceologico e per specializzazione merceologica, in tutti gli altri casi.

ART. 13

SPOSTAMENTO DI POSTEGGIO PER MIGLIORIA

1. Gli spostamenti di posteggio per migliororia sono riservati agli operatori già concessionari di posteggio nell'ambito della stessa fiera alla quale appartengono i posteggi liberi, sulla base della graduatoria di cui al comma 2 del precedente articolo, ed agli operatori privi di concessione decennale, ma assegnatari di posteggio in forza dell'art. 8, comma 1, sulla base della graduatoria di cui all'art. 2.

2. Nella fattispecie di cui al comma 1, gli operatori già concessionari di posteggio devono far pervenire domanda di migliororia al Comune entro il centovesimo giorno precedente la data di inizio della fiera cui si riferisce. Fa fede la data di spedizione della raccomandata od il protocollo del Comune, se presentata a mano. Le procedure di accesso ai posteggi per migliororia devono concludersi entro il sessantesimo giorno precedente la data di inizio della fiera di che trattasi. I posteggi che si rendono liberi in virtù delle migliororie attuate sono contestualmente assegnabili agli altri operatori, secondo il normale ordine di graduatoria.

3. Nella fattispecie di cui al comma 1, gli operatori assegnatari di posteggio in forza all'art. 8, comma 1, devono far pervenire domanda di migliororia al Comune contestualmente alla domanda di partecipazione alla fiera di che trattasi entro i termini di cui all'art. 7, comma 1. Si procede con le modalità ed i criteri di cui all'art. 7, commi 2 e 3. I posteggi che si

rendono liberi in virtù delle miglorie sono contestualmente assegnabili agli altri operatori, secondo il normale ordine di graduatoria.

4. Le opzioni di posteggio attuate per migloria, una volta indicate dall'operatore, non consentono il ripristino dell'assegnazione originaria di posteggio, se non attraverso le ordinarie possibilità previste dalle norme di legge e regolamentari.

5. Sono in ogni caso salvaguardate le disposizioni correlate:

a) Al divieto di detenere in concessione più di due posteggi nell'ambito della stessa fiera;
b) All'individuazione dei settori e delle specializzazioni merceologiche.

6. Gli spostamenti per migloria non si applicano ai posteggi riservati ai produttori agricoli.

ART. 14

SCAMBIO CONSENSUALE DEI POSTEGGI

1. E' ammesso, nell'ambito della stessa fiera, lo scambio consensuale dei posteggi, secondo le modalità stabilite al punto 2, lett. H), della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, nel rispetto del settore merceologico e/o della specializzazione merceologica e nel rispetto della condizione stabilita al comma 2.

2. Lo scambio consensuale dei posteggi non è ammesso per i posteggi per i quali non sia decorso almeno un anno dalla loro formale assegnazione in concessione, a qualunque titolo la stessa sia avvenuta.

3. Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale dei posteggi è avviato su domanda congiunta degli operatori interessati.

4. L'autorizzazione allo scambio consensuale dei posteggi implica:

a) Il mero adeguamento delle concessioni, sulle quali saranno annotati gli estremi identificativi dei nuovi posteggi;

b) Conseguentemente, la permanenza della titolarità della concessione, che resta immutata nella sua validità, in capo ai soggetti originari.

ART. 15

AMPLIAMENTO DEL POSTEGGIO

1. L'ampliamento dei posteggi può avvenire:

a) Attraverso l'acquisizione di posteggio da parte dell'operatore o degli operatori contigui, secondo i criteri stabiliti al punto 2, lett. i) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, semprechè l'operazione non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area di fiera complessivamente considerata;

b) Per iniziativa dell'amministrazione comunale, a seguito di ampliamento dell'area di fiera o soppressione di posteggi non assegnati in concessione, non applicandosi, nella fattispecie

di cui alla presente lettera, il limite di 80 metri quadrati previsto dai criteri richiamati alla lettera a).

2. Nella fattispecie di cui al comma 1, lett. b), l'ampliamento dei posteggi contigui all'area resa disponibile, è rimesso, facoltativamente, agli operatori che ne sono concessionari.

3. Nella fattispecie di cui al comma 1 lettera a), l'acquisizione, d'iniziativa di due o più operatori, di uno o più posteggi contigui ai fini dell'ampliamento dei propri posteggi, avviene sulla base delle modalità seguenti:

a) Costituzione, da parte degli operatori, di un nuovo soggetto giuridico, di tipo societario, nel quale potranno essere conferite o meno le rispettive aziende, fatto salvo, nei casi di conferimento, il rispetto del limite di due posteggi di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 12 del 1999;

b) Acquisizione, da parte del soggetto di cui alla lett. a) del ramo o dei rami d'azienda, nel caso di acquisizione di due o più posteggi, atti a consentire il subingresso nell'autorizzazione e nella relativa concessione di posteggio;

c) Rinuncia, a favore del Comune, dei titoli acquisiti finalizzata all'ampliamento dei posteggi contigui interessati.

4. Resta inteso:

a) Che l'entità degli ampliamenti complessivamente conseguibili dagli operatori interessati non potrà eccedere, oltrechè il limite di cui al punto 2, lett. h) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, la superficie del posteggio o dei posteggi rinunciati;

b) Che vi è l'obbligo, da parte degli operatori interessati, di richiedere al Comune, in via preliminare, l'accertamento delle condizioni tecniche di fattibilità dell'intervento. Il Comune si riserva di consentire l'operazione, adottando, in caso contrario, provvedimento motivato.

5. E' fatta salva la possibilità di autorizzare l'ampliamento del posteggio fino a 80 mq., su richiesta dell'operatore interessato, a prescindere dall'acquisizione di posteggi limitrofi, semprechè sussistano le condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area di fiera complessivamente considerata.

ART. 16

AGGIORNAMENTO PRESENZE A SEGUITO DEL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE

1. Agli effetti dell'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 12 del 1999, dal Responsabile del procedimento è assegnato un termine, non inferiore a 30 e non superiore a 60 giorni, entro il quale l'interessato, o chi per lui, deve provvedere al ritiro dell'autorizzazione e della relativa concessione, fermo restando:

a) Che il ritiro dei titoli predetti determina, automaticamente, l'azzeramento delle presenze utilizzate ai fini dell'assegnazione degli stessi, anche nel caso in cui l'interessato non dovesse successivamente provvedere a dare inizio all'attività, con conseguente revoca dell'autorizzazione;

- b) Che il mancato ritiro dei titoli autorizzativi comporta, diversamente:
- L'automatica decadenza dell'autorizzazione e concessione decennale;
 - Il contestuale mantenimento, in capo all'interessato, delle presenze maturate ai fini dell'assegnazione.

ART. 17
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SUBINGRESSO

1. Agli effetti dell'applicazione delle norme in materia di trasferimento in proprietà od in gestione dell'azienda, è consentita la continuazione dell'attività semprechè il subentrante abbia provveduto alla presentazione della richiesta di volturazione dell'autorizzazione e della relativa concessione.
2. nel caso di subingresso per causa di morte, è consentito agli eredi, previa effettuazione dello stesso adempimento di cui al comma 1, di continuare nell'esercizio dell'attività anche in mancanza dei requisiti professionali, se richiesti, per un periodo comunque non superiore a sei mesi dalla morte del dante causa.
3. E' fatta salva la possibilità, da parte degli eredi, di trasferire ad altri, anche prima del conseguimento dei requisiti professionali richiesti, la proprietà o la gestione dell'azienda.

ART. 18
DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Le autorizzazioni e le concessioni di posteggio sono rilasciate con validità decennale e sono tacitamente rinnovate alla scadenza.

ART. 19
TASSE E SPESE DIVERSE PER LA CONCESSIONE DECENNALE E
L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI
POSTEGGI

1. La concessione di posteggio e l'occupazione giornaliera di suolo pubblico sono soggette al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed al pagamento della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nella misura stabilita dalle norme vigenti, nonché alle spese relative al consumo di energia elettrica e ad eventuali altre spese per servizi accessori.
Gli importi dovuti, determinati con apposito provvedimento, dovranno essere versati prima dello svolgimento della fiera. L'omesso pagamento comporterà la non ammissione dell'operatore alla fiera. Il conseguente mancato utilizzo del posteggio si computa, a tutti gli effetti, come assenza.

ART. 20
OBBLIGO DI ESIBIRE L'AUTORIZZAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 12 del 1999, è fatto obbligo di esibire l'autorizzazione in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

CAPO II PRODUTTORI AGRICOLI

ART. 21 DETERMINAZIONE POSTEGGI RISERVATI AGRICOLI

1. Qualora il numero di posteggi riservati ai produttori agricoli risulti eccedente rispetto alla percentuale del 2 per cento, con arrotondamento all'unità superiore. Stabilita al punto 7, lett. d), della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999 e per gli stessi sia stata attivata per 3 volte, con esito negativo, la procedura di assegnazione, si procede alla soppressione dei posteggi medesimi, riservando gli spazi resisi disponibili, nell'ordine:

- a) All'ampliamento di posteggi riservati ai produttori agricoli regolarmente concessionari, semprechè i rispettivi concessionari ne abbiano interesse;
- b) Alla realizzazione di migliori condizioni di fruibilità e di accessibilità della fiera;
- c) All'ampliamento dei posteggi esistenti od all'istituzione di nuovi posteggi destinati al commercio su aree pubbliche.

2. Nei casi di cui alle lettere a) e c) del precedente comma, si procede d'ufficio alla modifica della planimetria della fiera con adeguamento del numero e delle dimensioni dei posteggi.

ART. 22 ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DECENNALE DEI POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI, AGRICOLI

1. L'assegnazione dei posteggi destinati ai produttori agricoli è effettuata, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 4, della legge regionale n. 12 del 1999 applicando, nell'ordine, i seguenti criteri:

- a) Maggiore numero di presenze maturate nella fiera, semprechè rilevate o documentabili dall'interessato;
- b) A parità del titolo precedente, maggiore anzianità di attività dell'operatore, da intendersi come periodo di validità ininterrotto dell'abitazione a vendere, presso il proprio fondo o in altro luogo, la propria produzione agricola.
- c) A parità del titolo precedente, per sorteggio.

2. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo, non è richiesta la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione ma, unicamente, presso l'Albo Pretorio del Comune, di norma, con cadenza semestrale, assegnando un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni per la presentazione delle domande.

3. non è ammessa la possibilità, da parte del produttore agricolo, di detenere in concessione più di un posteggio nella stessa fiera.

4. Le domande presentate da produttori già titolari di posteggio nell'ambito della stessa fiera, sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito.

5. L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili:

- a) per incremento del numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli nell'ambito della stessa fiera;
- b) a seguito di istituzione di una nuova fiera;

è effettuata sulla base delle stesse disposizioni di cui al presente articolo, fermo restando la limitazione di cui al comma 3.

ART. 23

AGGIORNAMENTO PRESENZE A SEGUITO DEL RILASCIO DI CONCESSIONE

1. E' assegnato dal Responsabile del procedimento un termine, non inferiore a 30 e non superiore a 60 giorni, entro il quale l'interessato, o chi per lui, deve provvedere al ritiro della concessione, fermo restando:

- a) Che il ritiro determina, automaticamente, l'azzeramento delle presenze utilizzate ai fini del rilascio dello stesso;
- b) Che il mancato ritiro del titolo comporta diversamente:
 - L'automatica decadenza dell'assegnazione;
 - Il contestuale mantenimento, in capo all'interessato, delle presenze maturate ai fini dell'assegnazione.

ART. 24

ASSEGNAZIONE GIORNALIERA DEI POSTEGGI LIBERI

1. I posteggi liberi in quanto non assegnati o temporaneamente non occupati per assenza del titolare, sono assegnati giornalmente sulla base dei criteri di cui all'art. 22, comma 1.

2. Non possono in ogni caso concorrere all'assegnazione dei posteggi di cui al comma 1, i produttori già concessionari di posteggio nello stesso mercato.

3. La procedura di assegnazione ha inizio decorsi 30 minuti dall'orario prestabilito per l'inizio delle vendite.

ART. 25

SCAMBIO CONSENSUALE DEI POSTEGGI

1. E' ammesso, nell'ambito della stessa fiera, lo scambio consensuale dei posteggi nel rispetto della condizione stabilita al comma 2.

2. Lo scambio consensuale dei posteggi non è ammesso per i posteggi per i quali non sia decorso almeno un anno dalla loro formale assegnazione in concessione, a qualunque titolo

la stessa sia avvenuta.

3. Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale dei posteggi è avviato su domanda congiunta degli operatori interessati.

4. L'autorizzazione allo scambio consensuale dei posteggi implica:

- a) Il mero adeguamento delle concessioni, sulle quali saranno annotati gli estremi identificativi dei nuovi posteggi;
- b) Conseguentemente, la permanenza della titolarità della concessione, che resta immutata nella sua validità, in capo ai soggetti originari.

ART. 26

GESTIONE DEL REGISTRO DELLE PRESENZE MATURATE

1. E' fatta salva la validità delle graduatorie esistenti all'entrata in vigore della legge regionale n. 12 del 1999 ed aggiornamenti successivi.

2. Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sulle fiere, si considera, esclusivamente, la effettiva partecipazione alla manifestazione.

3. Il produttore agricolo assegnatario di posteggio che non provveda ad occuparlo nei termini di cui all'art. 8, comma 4, che operi la chiusura ingiustificata dello stand o che si allontani dal posteggio prima dell'orario prefissato per la cessazione delle vendite è considerato assente, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati, anche ai fini della revoca dell'autorizzazione di cui al successivo art. 28.

ART. 27

GESTIONE PRESENZE ED ASSENZE DA PARTE DEI CONCESSIONARI DI POSTEGGIO

1. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al successivo art. 28, non si considerano le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, semprechè gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50 per cento degli operatori concessionari di posteggio nella fiera.

2. I periodi di assenza motivata da malattia, gravidanza e servizio militare, non concorrono a determinare la revoca della concessione di posteggio, semprechè siano debitamente giustificati entro il 30° giorno dall'assenza, valendo, in caso contrario, quanto previsto al comma successivo.

3. Qualora non sia rispettato il termine di cui al comma 2, l'assenza si considera giustificata, unicamente, dalla data nella quale è prodotta la documentazione inerente.

ART. 28
REVOCA DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO

1. La concessione di posteggio è revocata:
 - a) Nel caso in cui il titolare perda la qualifica di conduttore agricolo;
 - b) Nella terza assenza nell'ambito di dieci manifestazioni consecutive.
2. Ai fini di cui al comma 1 lettera b), il computo inizia a far data dal rilascio della concessione decennale.
3. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 10.

ART. 29
DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni di posteggio sono rilasciate con validità decennale e sono tacitamente rinnovate alla scadenza.

ART. 30
***TASSE E SPESE DIVERSE PER LA CONCESSIONE DECENNALE E
L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI
POSTEGGI***

1. La concessione di posteggio e l'occupazione giornaliera di suolo pubblico sono soggette al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed al pagamento della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nella misura stabilita dalle norme vigenti, nonché alle spese relative al consumo di energia elettrica e ad eventuali altre spese per servizi accessori.
2. Gli importi dovuti, determinati con apposito provvedimento, dovranno essere versati prima dello svolgimento della fiera. L'omesso pagamento comporterà la non ammissione dell'operatore alla fiera.
3. Il conseguente mancato utilizzo del posteggio si computa, a tutti gli effetti, come assenza.

ART. 31
OBBLIGO DI ESIBIRE I DOCUMENTI

1. E' fatto obbligo al produttore agricolo di esibire il certificato originale in corso di validità rilasciato dal Comune in cui è ubicato il fondo ai sensi della legge 59/1963 e, per i concessionari di posteggio, il relativo atto ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

CAPO III DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 32

NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DELLE FIERE

1. Gli assegnatari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni o riservati al transito, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3. In presenza di esigenze particolari e contingenti, i concessionari possono temporaneamente occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, previo rilascio di specifica autorizzazione dell'ufficio competente. Le tende di protezione al banco di vendita, e la merce eventualmente sospesa, non possono temporaneamente occupare superficie autorizzazione dell'ufficio competente. Le tende di protezione al banco di vendita, e la merce eventualmente sospesa, non possono sporgere sul fronte delle corsie per oltre 50 cm. rispetto alle linea perimetrale del posteggio. Le tende debbono essere collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a 2,50 metri. E' vietato fare uso di barriere laterali.

E' vietato cedere a terzi l'uso parziale o totale del proprio posteggio.

E' vietato lasciare il posteggio incustodito.

L'occupante del posteggio assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo.

L'attività di vendita deve essere esercitata nel rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci.

E' vietata la vendita tramite estrazione a sorte o tramite pacchi a sorpresa.

Gli operatori sono responsabili degli eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.

E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo quanto previsto al comma 11.

E' permesso l'uso di apparecchi per la riproduzione audio, stereo e video, così come può essere effettuata la dimostrata di giocattoli sonori e la vendita con "battitore", semprechè il volume delle apparecchiature sia minimo e tale da non arrecare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.

E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio.

E' fatto obbligo agli operatori di agevolare, in ogni caso, il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.

E' fatto obbligo agli operatori di mantenere l'area assegnata pulita e sgombra da rifiuti, sia durante lo svolgimento della fiera sia al momento della cessazione dell'attività di vendita. I rifiuti prodotti dovranno essere convogliati, a cura degli operatori, negli appositi cassonetti.

Tutti gli operatori su aree pubbliche debbono munirsi di n. 1 estintore a polvere, da almeno kg. 6, omologato e revisionato.

E' fatto divieto di utilizzare generatori di corrente e bombole di gas combustibile, impianti di riscaldamento alimentati da liquidi infiammabili e, comunque, qualsiasi tipo di apparecchiatura a fiamma libera.

Sono ammessi, unicamente, gli impianti installati su automezzi per la vendita di cibi cotti, alle seguenti condizioni:

- Il quantitativo di GPL di scorta non deve superare i 75 kg.;
- Gli apparecchi debbono risultare conformi alle norme vigenti, ovvero provvisti di dispositivi omologati per l'intercettazione del flusso gassoso in caso di spegnimento accidentale della fiamma;
- I tubi di collegamento fra bombola ed apparecchio utilizzatore devono essere conformi a norme UNI-CIG;
- Gli automezzi debbono risultare abilitati per il trasporto delle apparecchiature e delle bombole, secondo le norme di esercizio emesse all'atto del collaudo da parte dell'Ufficio competente;
- La disposizione delle bombole deve risultare tale da non essere esposta a fonti di calore ed, inoltre, deve essere opportunamente ventilata;
- Debbono essere predisposti e resi disponibili n. 2 estintori portatili di tipo a polvere da 6 kg., omologati e revisionati.

ART. 33

CIRCOLAZIONE NELLE AREE DI MERCATO

1. Nelle fasce orarie prefissate per l'allestimento dei banchi e per lo sgombero dell'area, è consentito l'accesso nell'area della fiera ai veicoli:

- a) Dei residenti, accedenti e/o provenienti da proprietà private;
- b) Dei non residenti, purchè in transito da e/o per parcheggi e/o aree destinate a parcheggio esterne all'area della fiera delle quali abbiano la disponibilità a qualunque titolo;
- c) Commerciali, utilizzati per il trasporto dei generi di rifornimento destinati alle attività commerciali in sede fissa localizzate nell'area di svolgimento della fiera;
- d) Di soccorso e di polizia in servizio di emergenza.

2. Nelle fasce orarie prefissate per l'attività di vendita, è consentito l'accesso nell'area della fiera ai veicoli:

- a) Dei residenti, accedenti e/o provenienti da proprietà private;
- b) Dei non residenti, purché in transito da e/o per parcheggi e/o aree destinate a parcheggio esterne all'area della fiera delle quali abbiano la disponibilità a qualunque titolo;
- c) Di soccorso e di polizia in servizio di emergenza.

3. E' vietata la sosta dei veicoli nell'area di mercato, al di fuori dei posteggi, salvo che non trattasi di aree a ciò espressamente destinate.

ART. 34

DETERMINAZIONE DEGLI ORARI

1. Ai sensi dell'art. 28, comma 12, del decreto legislativo n. 114 del 1998, l'orario di vendita è stabilita dal Sindaco sulla base:

- a) Degli indirizzi regionali di cui al punto 3 della deliberazione della Giunta Regionale n. 12 del 1999;

b) Della realizzazione di ogni opportuno coordinamento con la disciplina degli orari stabilita per le attività commerciali in sede fissa.

2. L'orario di vendita è, in ogni caso, lo stesso per tutti gli operatori del mercato, a prescindere dalle merceologie trattate.

ART. 35

ADEGUAMENTO DELLE PLANIMETRIE E DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

1. Il rilascio di nuove concessioni e autorizzazioni decennali, lo spostamento di posteggi, il ridimensionamento ed il trasferimento parziale della fiera qualora interessi fino al 20% dei posteggi esistenti, lo scambio consensuale di posteggi, gli ampliamenti di posteggio e le migliorie comportano il rilascio di nuovi atti che mantengono, però la medesima scadenza di quelli eventualmente ritirati ed il mero adeguamento delle planimetrie, quando necessario, da attuarsi con determinazione del Funzionario Responsabile.

2. Qualora il ridimensionamento o il trasferimento della fiera interessi un numero di posteggi superiore al 20%, il Comune provvederà a rilasciare nuovi atti aggiornati aventi medesima scadenza di quelli ritirati.

3. In caso di trasferimento di residenza o di sede legale, il titolare di autorizzazione e/o concessione deve darne comunicazione entro 180 giorni al Comune, che provvederà a rilasciare nuovi atti aggiornati, aventi, però, la medesima scadenza di quelli ritirati.

ART. 36

POSTEGGI VINCOLATI A UNA DETERMINATA SPECIALIZZAZIONE MERCEOLOGICA

1. Al titolare di posteggio vincolato ad una specifica specializzazione merceologica è fatto obbligo di esporre per le vendite esclusivamente i prodotti appartenenti alla categoria merceologica indicata nell'autorizzazione e/o concessione di posteggio.

2. In ogni caso di subingresso tale obbligo è trasferito in capo al subentrante.

ART. 37

APPLICAZIONE DISPOSIZIONI DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di carattere igienico-sanitario, è fatto riferimento alle vigenti norme legislative e regolamentari.

2. In ogni caso i generi alimentari debbono sempre essere collocati e mantenuti ad una altezza non inferiore a cm. 50 dal suolo.

ART. 38
DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

1. Nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il diritto di accesso agli atti amministrativi, deve essere in ogni caso garantito agli operatori ed a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni, comitati od altre forme, di accedere:

- a) Al registro delle presenze maturate sulle fiere;
- b) Alla graduatoria dei titolari di posteggio di cui al punto 7 della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999.

2. Agli stessi fini di cui al comma 1, l'ufficio comunale competente è tenuto a predisporre una planimetria, da tenersi costantemente aggiornata, nella quale sino indicati, per ogni singola fiera:

- a) L'ubicazione della fiera, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- b) Il numero, la dislocazione, la tipologia ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
- c) I posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e di quelli assegnati ai produttori agricoli;
- d) La destinazione dei posteggi sotto il profilo merceologico;
- e) I posteggi assegnati in concessione e quelli non assegnati;
- f) La numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

ART. 39
DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROGRAMMATICO

1. Ai consorzi di operatori, regolarmente costituiti, che rappresentino almeno il 51 per cento degli operatori titolari di posteggio nell'ambito di una determinata fiera, è riconosciuta la possibilità di ottenere in affidamento la gestione dei servizi della fiera, sulla base di apposito schema di convenzione che, nel caso, sarà oggetto di approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale con successivo e separato provvedimento.

2. L'Amministrazione Comunale promuove, attraverso il metodo della concertazione con le Associazioni di categoria del commercio, i Consorzi degli operatori di cui al comma 1 e le Organizzazioni dei consumatori, la qualificazione delle fiere, da realizzarsi attraverso il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) Progressivo adeguamento delle aree già sede di svolgimento delle fiere, alle caratteristiche prefissate dall'art. 7 della legge regionale n. 12 del 1999;
- b) Definizione delle caratteristiche delle strutture di vendita con particolare riferimento alle fiere che si svolgono nei centri storici ed a quelle specializzate, affinché le stesse risultino rispondenti al contesto urbano nel quale si collocano e siano nel contempo rispondenti alle esigenze di funzionalità richieste ai fini dell'esercizio dell'attività;
- c) Individuazione, per ciascuna fiera, del mix merceologico, appropriato, avendo quali obiettivi essenziali:
 - L'attrattività della fiera intesa come struttura commerciale unitaria;

- La compatibilità della fiera con il contesto urbano di riferimento;
- La soddisfazione della domanda di consumo;
- La redditività d'impresa;

l'attuazione di politiche promozionali comuni, anche attraverso la realizzazione di manifestazioni a carattere straordinario o saltuario.

ART. 40

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano alla generalità delle fiere, fatte salve le specifiche disposizioni di cui alla Sezione II.

**SEZIONE II
DELLE FIERE IN PARTICOLARE**

**CAPO I
FIERA MADONNA DEI FORNELLI**

**ART. 41
CARATTERISTICHE DELLA FIERA**

1. Le caratteristiche della fiera sono le seguenti:

- a) Classificazione: fiera ordinaria;
- b) Svolgimento: 3 Luglio;
- c) Ubicazione: frazione Madonna dei Fornelli;
- d) Superficie complessiva dell'area: mq. 1.200;
- e) Superficie complessiva dei posteggi: mq. 525;
- f) Totale posteggi: n. 15

tutti riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza alcuna limitazione di carattere merceologico;

2. Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria di cui all'allegato 1) nella quale sono indicati:

- a) L'ubicazione della fiera e l'area di pertinenza;
- b) Il numero, la dislocazione ed il dimensionamento dei singoli posteggi;
- c) I posteggi assegnati in concessione e quelli non assegnati;
- d) La numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

**ART. 42
SETTORE EXTRACOMMERCIALE**

1. Sono ammessi a partecipare a questo settore, previa presentazione di regolare domanda:

- a) Imprenditori, regolarmente iscritti alla Camera di Commercio, che erogano servizi quali: riparatori di ombrelli, arrotini, calzolai, fotografi, riproduttori di chiavi, baby parking e simili, fino ad un massimo di n. 1 posti;
- b) Artisti che espongono per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica ed informativa: quadri, sculture, vasellame, articoli vari decorati a mano, pizzi, ricami, collanine, braccialetti, medagliette, composizioni di fiori secchi e simili, senza limite massimo di posteggi;
- c) Titolari di autorizzazione di cui all'art. 121 T.U.L.P.S., senza limite massimo di posteggi;
- d) Hobbisti e collezionisti, che espongono merce di loro esclusiva proprietà, e la cui eventuale attività di vendita non riveste il carattere della professionalità, senza limite massimo di posteggi;
- e) Associazioni di volontariato ed organizzazioni non lucrative di utilità sociale, fino ad un massimo di n. 1 posteggi.

2. I requisiti necessari per l'ammissione a questo settore sono i seguenti:

a) Per i soggetti di cui al comma 1, lettera b): presentazione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio che attesti la loro qualità di imprenditore;

b) Per i soggetti di cui al comma 1, lettera b): presentazione di apposita certificazione rilasciata dal Funzionario competente che attesti la condizione di cui al comma 2, lettera h), del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114 (ex art. 61 D.M. 375/88), oppure presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi della legge 15/1968, nella quale richiedente dichiara il sussistere di tale condizione;

c) Per i soggetti di cui al comma 1, lettera c): presentazione della licenza di P.S. rilasciata dal Comune competente;

d) Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d): presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il soggetto dichiara "di esercitare la vendita in modo del tutto sporadico ed occasionale, non conferendo a tale attività il carattere della professionalità, non è riconoscibile la assoggettabilità alle disposizioni che regolamentano il commercio";

3. Le domande sono esaminate in ordine di presentazione. Fa fede la data di spedizione della raccomandata o il protocollo del Comune, se presentate a mano.

4. Il settore è ubicato nel piazzale di Via Bosco, nella planimetria, di cui all'allegato 1), sono indicate l'ubicazione e l'area di pertinenza del settore.

ART. 43

NORME DI FUNZIONAMENTO

1. L'assegnazione dei posteggi agli assegnatari con il conseguente accesso all'area fieristica e relativo allestimento delle strutture di vendita avviene tra le ore 07,00 e le ore 08,30.

2. Gli operatori spuntasti che sono stati esclusi dall'assegnazione ed intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti devono presentarsi al personale incaricato, per le operazioni di cui all'art. 8, entro le ore 08,30.

3. Nessun operatore può abbandonare il proprio posteggio prima delle ore 19,00, se non per giustificati motivi che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare e salvo il caso di condizioni atmosferiche avverse che provochino la forzata inattività di oltre la metà degli operatori della fiera.

4. Gli operatori che abbandonano il posteggio senza giustificato motivo prima dell'orario stabilito nel precedente comma sono considerati assenti.

CAPO II

FIERA DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO

ART. 44

CARATTERISTICHE DELLA FIERA

1. Le caratteristiche della fiera sono le seguenti:

- a) Classificazione: fiera ordinaria;
- b) Svolgimento: 20 agosto;
- c) Ubicazione: San Benedetto Val di Sambro – Capoluogo;
- d) Superficie complessiva dell'area: mq. 2.450;
- e) Superficie complessiva dei posteggi: mq. 1.010,44;
- f) Totale posteggi: n. 30 tutti riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza alcuna limitazione di carattere merceologico;

2. Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria di cui all'allegato 2) nella quale sono indicati:

- a) L'ubicazione della fiera e l'area di pertinenza;
- b) Il numero, la dislocazione ed il dimensionamento dei singoli posteggi;
- c) I posteggi assegnati in concessione e quelli non assegnati;
- d) La numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

ART. 45

SETTORE EXTRACOMMERCIALE

1. Sono ammessi a partecipare a questo settore, previa presentazione di regolare domanda:

- a) Imprenditori, regolarmente iscritti alla Camera di Commercio, che erogano servizi quali: riparatori di ombrelli, arrotini, calzolai, fotografi, riproduttori di chiavi, baby parking e simili, fino ad un massimo di n. 1 posti;
- b) Artisti che espongono per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica ed informativa: quadri, sculture, vasellame, articoli vari decorati a mano, pizzi, ricami, collanine, braccialetti, medagliette, composizioni di fiori secchi e simili, senza limite massimo di posteggi;
- c) Titolari di autorizzazione di cui all'art. 121 T.U.L.P.S., senza limite massimo di posteggi;
- d) Hobbisti e collezionisti, che espongono merce di loro esclusiva proprietà, e la cui eventuale attività di vendita non riveste il carattere della professionalità, senza limite massimo di posteggi;
- e) Associazioni di volontariato ed organizzazioni non lucrative di utilità sociale, fino ad un massimo di n. 1 posteggi.

2. I requisiti necessari per l'ammissione a questo settore sono i seguenti:

- a) Per i soggetti di cui al comma 1, lettera a): presentazione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio che attesti la loro qualità di imprenditore;

b) Per i soggetti di cui al comma 1, lettera b): presentazione di apposita certificazione rilasciata dal Funzionario competente che attesti la condizione di cui al comma 2, lettera h), del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114 (ex art. 61 D.M.

375/88), oppure presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi della legge 15/1968, nella quale il richiedente dichiara il sussistere di tale condizione;

c) Per i soggetti di cui al comma 1, lettera c): presentazione della licenza di P.S. rilasciata dal Comune competente;

d) Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d): presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il soggetto dichiara “di esercitare la vendita in modo del tutto sporadico ed occasionale, non conferendo a tale attività il carattere della professionalità. Pertanto, non ricorrendo la caratteristica della imprenditorialità, non è riconoscibile la assoggettabilità alle disposizioni che regolamentano il commercio”.

3. Le domande sono esaminate in ordine di presentazione. Fa fede la data di spedizione della raccomandata o il protocollo del Comune, se presentata a mano.

4. Il settore è ubicato nel piazzale antistante il Comune lungo Via Roma nella piazza e nell'area antistante il Campo sportivo (pista polivalente). Nella planimetria, di cui all'allegato 2), sono indicate l'ubicazione e l'area di pertinenza del settore.

ART. 46

NORME DI FUNZIONAMENTO

1. L'assegnazione dei posteggi agli assegnatari con il conseguente accesso all'area fieristica e relativo allestimento delle strutture di vendita avviene tra le ore 7,00 e le ore 8,30.

2. Gli operatori spuntati che sono stati esclusi dall'assegnazione ed intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti devono presentarsi al personale incaricato, per le operazioni di cui all'art. 8, entro le ore 8,30.

3. Nessun operatore può abbandonare il proprio posteggio prima delle ore 19,00, se non per giustificati motivi che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare e salvo il caso di condizioni atmosferiche avverse che provochino la forzata inattività di oltre la metà degli operatori della fiera.

4. Gli operatori che abbandonano il posteggio senza giustificato motivo prima dell'orario stabilito nel precedente comma sono considerati assenti.

CAPO III

FIERA DI MONTEFREDENTE

ART. 47

CARATTERISTICA DELLA FIERA

1. Le caratteristiche della fiera sono le seguenti:
 - a) Classificazione: fiera ordinaria;
 - b) Svolgimento: 18 settembre;
 - c) Ubicazione: frazione Montefredente – Piazza antistante la chiesa ed area giardini;
 - d) Superficie complessiva dell'area: mq. 800;
 - e) Superficie complessiva dei posteggi: mq. 413
 - f) Totale posteggi: n. 12 tutti riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza alcuna limitazione di carattere merceologico;

2. Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria di cui all'allegato 3), nella quale sono indicati:
 - a) L'ubicazione della fiera e l'area di pertinenza;
 - b) Il numero, la dislocazione ed il dimensionamento dei singoli posteggi;
 - c) I posteggi assegnati in concessione e quelli non assegnati;
 - d) La numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

ART. 48

SETTORE EXTRACOMMERCIALE

1. Sono ammessi a partecipare a questo settore, previa presentazione di regolare domanda:
 - a) Imprenditori, regolarmente iscritti alla Camera di Commercio, che erogano servizi quali: riparatori di ombrelli, arrotini, calzolai, fotografi, riproduttori di chiavi, baby parking e simili, fino ad un massimo di n. 1 posti;
 - b) Artisti che espongono per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica ed informativa: quadri, sculture, vasellame, articoli vari decorati a mano, pizzi, ricami, collanine, braccialetti, medagliette, composizioni di fiori secchi e simili, senza limite massimo di posteggi;
 - c) Titolari di autorizzazione di cui all'art. 121 T.U.L.P.S., senza limite massimo di posteggi;
 - d) Hobbisti e collezionisti, che espongono merce di loro esclusiva proprietà, e la cui eventuale attività di vendita non riveste il carattere della professionalità, senza limite massimo di posteggi;
 - e) Associazioni di volontariato ed organizzazioni non lucrative di utilità sociale, fino ad un massimo di n. 1 posteggi.

2. I requisiti necessari per l'ammissione a questo settore sono i seguenti:
 - a) Per i soggetti di cui al comma 1), lettera a): presentazione del certificato di

iscrizione alla Camera di Commercio che attesti la loro qualità di imprenditore;

b) Per i soggetti di cui al comma 1, lettera b): presentazione di apposita certificazione rilasciata dal Funzionario competente che attesti la condizione di cui al comma 2, lettera h), del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114 (ex art. 61 D.M.375/88), oppure presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi della legge 15/1968, nella quale il richiedente dichiara il sussistere di tale condizione;

c) Per i soggetti di cui al comma 1, lettera c): presentazione della licenza di P.S. rilasciata dal Comune competente;

d) Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d): presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il soggetto dichiara “di esercitare la vendita in modo del tutto sporadico ed occasionale, non conferendo a tale attività il carattere della professionalità. Pertanto, non è riconoscibile la caratteristica della imprenditorialità, non è riconoscibile la assoggettabilità alle disposizioni che regolamentano il commercio”.

3. Le domande sono esaminate in ordine di presentazione. Fa fede la data di spedizione della raccomandata o il protocollo del Comune, se presentata a mano.

4. Il settore è ubicato nella piazza antistante la chiesa e nell'area giardini. Nella planimetria, di cui all'allegato 3), sono indicate l'ubicazione e l'area di pertinenza del settore.

ART. 49

NORME DI FUNZIONAMENTO

1. L'assegnazione dei posteggi agli assegnatari con il conseguente accesso all'area fieristica e relativo allestimento delle strutture di vendita avviene tra le ore 07,00 e le ore 08,30.

2. Gli operatori spuntati che sono stati esclusi dall'assegnazione ed intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti devono presentarsi al personale incaricato, per le operazioni di cui all'art. 8, entro le ore 08,30.

3. Nessun operatore può abbandonare il proprio posteggio prima delle ore 19,00, se non per giustificati motivi che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare e salvo il caso di condizioni atmosferiche avverse che provochino la forzata inattività di oltre la metà degli operatori della fiera.

4. Gli operatori che abbandonano il posteggio senza giustificato motivo prima dell'orario stabilito nel precedente comma sono considerati assenti.

SEZIONE III

SANZIONI

ART. 50

SANZIONI EX ART. 29 D.LGS. 114/98

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche senza l'autorizzazione, o fuori dal territorio di validità della medesima, è punito ai sensi dell'art. 29, 1° comma, del D.Lgs. 114/98 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 5.000.000 a £ 30.000.000 (euro da 2.582,28 a 15.493,68) e con la confisca delle attrezzature e della merce.

2. Alla medesima sanzione di cui al precedente comma sono soggetti i titolari di autorizzazione e/o concessione decennale che esercitano l'attività commerciale in un posteggio diverso da quello indicato sui titoli rilasciati e gli assegnatari temporanei di posteggio diverso che esercitano l'attività commerciale in un posteggio diverso da quello assegnato con determinazione del Funzionario Responsabile.

3. Alla medesima sanzione di cui al 1° comma sono soggetti anche coloro che esercitano l'attività di vendita occupando parzialmente o totalmente un posteggio assegnato, in concessione o temporaneamente con determinazione del Responsabile, ad altro commerciante.

4. Sono punite, ai sensi dell'art. 29, comma 2°, del D.Lgs. 114/98 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £ 1.000.000 a £ 6.000.000 le seguenti violazioni:

- a) Per i titolari di concessione di posteggio a merceologia vincolata, vendere prodotti non appartenenti al settore e/o alla specializzazione merceologica indicata nell'autorizzazione;
- b) Per gli assegnatari temporanei di posteggio a merceologia vincolata, vendere prodotti non appartenenti al settore e/o alla specializzazione merceologica indicata nella determinazione indicata nella determinazione del Funzionario Responsabile;
- c) Cedere a terzi l'uso parziale o totale del proprio posteggio;
- d) Effettuare la vendita tramite estrazione a sorte o tramite pacchi a sorpresa;
- e) Rifiutare prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo.

ART. 51

SANZIONI A REGOLAMENTI COMUNALI

1. Sono punite, ai sensi del vigente Regolamento comunale sulla T.O.S.A.P., con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 200.000 a £. 1.500.000 (euro da 103,29 a 774,68), e con la sanzione accessoria dello sgombero immediato dell'area abusivamente occupata, le seguenti violazioni:

- a) Occupare con i banchi di vendita e/o gli autonegozi e/o le attrezzature di vendita e/o la merce esposta una superficie superiore alle dimensioni del posteggio assegnato;
- b) Far sostare i propri veicoli al di fuori del posteggio assegnato;
- c) Lasciare sporgere le tende di protezione dei banchi e/o la merce sospesa per oltre 50 cm. dalla verticale del limite perimetrale del posteggio.

2. Sono punite, ai sensi del vigente Regolamento comunale sulla T.A.R.S.U., con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 200.000 a £. 1.500.000 (euro da 103,29 a 774,68) le seguenti violazioni:

- a) Non mantenere l'area assegnata pulita e sgombra da rifiuti;
- b) Non convogliare i rifiuti negli appositi cassonetti.

ART. 52 **LEGGI SPECIALI**

1. Le violazioni delle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci e di igiene e sanità sono sanzionate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

ART. 53 **SANZIONI DIVERSE**

1. Sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 200.000 a £. 2.000.000 (euro da 103,29 a 1.032,91) le seguenti violazioni:

- a) Omettere di comunicare al Comune il trasferimento di residenza o di sede legale dell'azienda entro 180 giorni;
- b) Collocare le tende ad una altezza inferiore a mt. 2,50 dal suolo;
- c) Collocare e/o mantenere i generi alimentari ad una altezza inferiore a cm. 50 dal suolo;
- d) Fare uso di barriere laterali;
- e) Lasciare il posteggio incustodito;
- f) Utilizzare mezzi sonori il cui volume arrechi disturbo;
- g) Per i commercianti su aree pubbliche, non esibire l'autorizzazione amministrativa in originale;
- h) Per i produttori agricoli, non esibire la documentazione di cui all'art. 31;
- i) Essere privi di estintore, omologato e revisionato;
- j) Utilizzare generatori di corrente e non rispettare quanto previsto nell'art. 32, comma 15°;
- k) Violare le norme di cui all'art. 32, comma 16°;
- l) Protrarre le operazioni di allestimento delle strutture di vendita e/o iniziare le operazioni di chiusura prima degli orari prefissati per ogni fiera;
- m) Effettuare le operazioni di rifornimento delle strutture di vendite al di fuori degli orari prefissati per ogni fiera.

2. Sono altresì soggette alla medesima sanzione tutte le altre violazioni al presente Regolamento, non contemplate o previste nei precedenti articoli o nell'elenco di cui al precedente 1° comma.

ART. 54
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle norme vigenti in materia